



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
LUIGI D'ORAZIO	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere
ALESSANDRO FAROLFI	Consigliere

Oggetto:

Fallimento società – Compensi pagati ai liquidatori – Azioni recuperatorie

Ud. 3/6/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11503/2022 R.G. proposto da

Francesco NICASTRI e Marco DEL BUFALO, con gli avvocati

Rolando Sepe ed Enricomaria Orsitto

- ricorrenti -

contro

Fallimento New Interline S.p.A. in liquidazione, con l'avv.

Vito Narracci

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 56/2022 della Corte d'appello di Bari,
depositata il 13.1.2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
3.6.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

New Interline S.p.A. in liquidazione venne dichiarata fallita
dal Tribunale di Bari, previa risoluzione del concordato



preventivo liquidatorio cui la società era stata ammessa e che era stato omologato dal medesimo tribunale.

Il fallimento propose, nei confronti dei liquidatori della società, azione volta al recupero dei compensi da loro percepiti, sia in pendenza della domanda di concordato preventivo, sia dopo l'omologazione: quanto ai primi, indicando, quale *causa petendi*, l'inefficacia degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dopo la presentazione della domanda di concordato e senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria; quanto ai secondi, agendo a titolo di revocatoria degli atti di disposizione compiuti nel periodo sospetto anteriore alla data di dichiarazione del fallimento.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Bari accolse la domanda, condannando, per quanto qui interessa, Francesco Nicasti al pagamento di € 223.080 e Marco Del Bufalo al pagamento di € 225.595,20; per entrambi oltre agli accessori di legge (venne condannato anche un terzo liquidatore, di cui qui non ci si deve occupare, perché egli non impugnò la sentenza di primo grado).

Francesco Nicasti e Marco Del Bufalo si rivolsero quindi alla Corte d'appello di Bari, la quale rigettò il gravame, confermando la decisione del tribunale.

Contro la sentenza della corte territoriale i due liquidatori hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Il fallimento New Interline S.p.A. si è difeso con controricorso.

Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.; le parti non hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Il primo motivo di ricorso, che riguarda la decisione sulla inefficacia dei pagamenti percepiti dai liquidatori in pendenza della domanda di concordato preventivo, censura «violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento all'art. 167, comma 2, legge fall.».

I ricorrenti rilevano che il criterio per la determinazione del compenso (ovverosia il rinvio alle «tariffe professionali» dei dottori commercialisti) era stato deliberato dall'assemblea dei soci contestualmente alla loro nomina e sostengono che il pagamento di un compenso per l'organo gestorio regolarmente deliberato dall'assemblea non potrebbe mai essere un atto di straordinaria amministrazione. Il che escluderebbe la necessità della autorizzazione giudiziaria in pendenza della domanda di concordato preventivo.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La questione del confine tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione viene posta nel ricorso in termini generali ed astratti e, quindi, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale viene richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui quel confine va tracciato in base a criteri diversi, a seconda che si abbia riguardo a un'impresa in fisiologico esercizio oppure a una impresa in crisi e sottoposta al particolare regime di spossessamento attenuato che consegue alla presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione alternativo al fallimento. Infatti, è stato più volte statuito che, *«anche dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o di straordinaria amministrazione dell'atto deve essere compiuta con riferimento all'interesse della massa dei creditori, e non*



dell'imprenditore insolvente, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possano, invece, assumere un diverso connotato se compiuti nel contesto procedimentale attivato dalla domanda suddetta» (Cass. n. 14713/2019, citata e condivisa in motivazione da Cass. S.u. n. 42093/2021; successivamente conf.: Cass. nn. 36370/2023; 55/2025; 18161/2025).

Rispetto a questa specifica e corretta impostazione della decisione della corte barese, non rappresenta una critica pertinente la semplice allegazione che il compenso era stato deliberato dall'assemblea dei soci prima della presentazione della domanda di concordato, perché era dovere dei liquidatori – prima di prelevare i cospicui acconti mensili sul compenso finale stabilito mediante un generico rinvio alle «tariffe professionali» – verificare l'ordinarietà o meno di quei prelievi periodici *«con riferimento all'interesse della massa dei creditori, e non dell'imprenditore insolvente»*. Cosa che evidentemente non è stata fatta, sia per l'erronea opinione che il pagamento di un compenso deliberato non potesse giammai essere un atto di straordinaria amministrazione, sia per l'ancor più errata convinzione – di cui si dirà trattando dei motivi successivi – che le risorse utilizzate per quei pagamenti non facessero parte dell'attivo destinato all'adempimento del concordato preventivo e, quindi, alla soddisfazione dei creditori sociali.

2. Anche il secondo motivo riguarda la decisione sulla inefficacia dei pagamenti percepiti in pendenza del concordato e denuncia «violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla dedotta inapplicabilità dell'art. 167, comma 2, legge fall.».



I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe priva di una effettiva motivazione per confutare la loro allegazione che i pagamenti dei compensi vennero effettuati con risorse (i proventi delle locazioni di un compendio immobiliare della società poi fallita) che il piano di concordato non destinava ai creditori, ma al pagamento delle spese di gestione della società e della procedura.

2.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

Innanzitutto, si ravvisa una discrasia tra il vizio denunciato (omessa pronuncia) e l'illustrazione che dovrebbe giustificare il fondamento (ove si prospetta, invece, un difetto di motivazione).

Ma il punto essenziale è che la critica, comunque la si voglia intendere, non si confronta con una precisa affermazione contenuta nella sentenza impugnata: l'originaria proposta di concordato – la quale prevedeva, del tutto illegittimamente, che una parte dell'attivo non venisse destinata al pagamento dei creditori – venne modificata in seguito ai rilievi del tribunale, il quale poi contestò, quindi, il «grave inadempimento della società debitrice per aver, tra l'altro, omissso di consegnare ai Liquidatori Giudiziali i canoni di locazione degli immobili acquisiti alla procedura nonché erogato compensi agli ex liquidatori pur in mancanza di qualsiasi autorizzazione alla spesa da parte degli organi della procedura».

Costituisce, del resto, un fondamentale principio quello per cui tutti i beni del debitore – e non soltanto una parte del suo patrimonio – devono essere destinati all'adempimento del concordato preventivo liquidatorio (v. Cass. n. 26005/2018). Naturalmente, con le risorse disponibili vanno pagate anche le spese di procedura e la somma effettivamente distribuibile ai creditori è quella che residua dopo pagate le spese. Ma una cosa



è tenere conto delle spese prededucibili ai fini del calcolo del fabbisogno concordatario; altra cosa, e ben diversa, sarebbe considerare *esterne* al patrimonio del debitore le risorse destinate al pagamento delle spese di gestione.

Dunque, secondo quanto si apprende dalla sentenza impugnata, prima dell'omologa venne chiarito che, non solo gli immobili di proprietà della società debitrice, ma anche i canoni derivanti dalla locazione di quegli immobili erano parte integrante dell'attivo destinato all'adempimento del concordato preventivo. E i ricorrenti non possano ora lamentarsi di non avere avuto una motivata risposta alle loro difese basate sulla contraria (ed errata) affermazione che quei canoni non facessero parte dell'attivo destinato ai creditori.

3. Il terzo motivo, che conclude la serie di quelli dedicati ai compensi percepiti in pendenza del concordato, è introdotto dalla medesima rubrica del primo: «violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento all'art. 167, comma 2, legge fall.».

I ricorrenti ritornano sulla tesi che i proventi delle locazioni non fossero destinati ai creditori al fine di sostenere che i pagamenti dei loro compensi, in quanto effettuati con tali risorse, non sarebbero potuti essere di alcun pregiudizio per i creditori concorsuali, non necessitando, quindi, di alcuna autorizzazione giudiziale.

3.1. Il motivo condivide con quello precedente la medesima, evidente ed assorbente ragione di inammissibilità: non si confronta con la motivazione della corte territoriale che il concordato, così come omologato, non prevedeva alcuna esclusione di una parte dell'attivo societario dalla *cessio bonorum* in favore dei creditori.



4. Con il quarto motivo si passa alla censura della decisione assunta dai giudici del merito sull'azione revocatoria dei pagamenti successivi all'omologazione del concordato preventivo. Esso denuncia «violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – nullità della sentenza per motivazione inesistente e/o comunque apparente in riferimento all'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lettera E), legge fall.»..

Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata sarebbe priva di una reale motivazione a sostegno della negata applicazione dell'esonero dall'azione revocatoria previsto per «i pagamenti ... posti in essere in esecuzione del concordato preventivo».

4.1. Il motivo è inammissibile, ancora una volta, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

La corte d'appello ha rilevato che «i pagamenti dei compensi contestati integrano atti di inadempimento del concordato», il che evidentemente basta per escludere che fossero «pagamenti ... posti in essere in esecuzione del concordato preventivo». Del resto, il giudice del merito ha rilevato che, con l'omologazione del concordato, erano stati nominati i liquidatori giudiziali, ai quali avrebbe dovuto essere consegnato l'intero patrimonio della società, compresi i canoni incassati dalle locazioni. Invece, i ricorrenti hanno continuato a prelevare direttamente i loro compensi dal conto in cui venivano accreditati i pagamenti dei canoni. A ben vedere, dunque, sullo sfondo anche di questa infondata difesa dei ricorrenti vi è l'insostenibile tesi secondo cui il patrimonio offerto ai creditori con il concordato preventivo non fosse comprensivo dei canoni di locazione degli immobili della società.

5. Al quarto motivo è associato il quinto, che censura «violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360,



comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento all'art. 67, comma 3, lettera E, legge fall.».

Nell'illustrazione del motivo, i ricorrenti ricordano di avere prospettato, nel reclamo, due distinte ragioni di esonero dall'azione revocatoria: oltre a quella della lettera e dell'art. 67, comma 3, legge fall., anche quella della successiva lettera f: «i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito». Tuttavia, la censura è qui limitata alla pretesa violazione della norma che esonera «i pagamenti ... posti in essere in esecuzione del concordato preventivo».

5.1. Il mezzo, pertanto, nulla aggiunge al precedente e la sua dichiarazione di inammissibilità non necessita di ulteriore motivazione.

6. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

7. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per



il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.6.2026.

Il Presidente
Francesco TERRUSI

